

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 febbraio 2001.**

Amoruso, Angelini, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maggi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Micheli, Muzio, Morgando, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maggi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Muzio, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VOLONTÈ ed altri: « Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione » (7495) *Parere delle Commissioni II, III, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VI Commissione (Finanze):

PEZZOLI: « Norme per agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole imprese al fine della prevenzione dell'usura » (7506) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

XI Commissione (Lavoro):

TABORELLI ed altri: « Modifiche all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di contratto di lavoro a termine » (7536) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

RICCIO: « Modifiche all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione previdenziale » (7549) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio
dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione — relativa al secondo semestre 2000 — predi-

sposta dal Ministero di grazia e giustizia sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezioni riunite in sede di controllo - con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la deliberazione, assunta in data 13 febbraio 2001, sull'ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale non dirigente del Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro (CNEL) per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso il documento recante la nuova versione del bilancio semplificato per l'anno 2001, in adempimento di ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo in sede di discussione della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo

141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castelpagano (Benevento), Cardedu (Nuoro), Giuliano Teatino (Chieti), Noasca (Torino), Monteroni di Lecce (Lecce), Castelnuovo Belbo (Asti), Angera (Varese), Castello di Cisterna (Napoli), Borgo Ticino (Novara), San Bonifacio (Verona), Sant'Andrea Frius (Cagliari), Ardore (Reggio Calabria) e Patrica (Frosinone).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in leva professionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 aprile 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del

regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante sanzioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette e modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio

2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1999, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 di attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Certificazione delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355 (a firma Scalfaro) ha modificato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1967, n. 518;

la nuova formulazione dell'articolo 47 obbliga i direttori delle scuole ed i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata ad accertare, all'atto d'immissione alla scuola o agli esami, se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva comprovante la effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette accompagnata dalla indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione;

nel caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione sostitutiva, il direttore della scuola o il capo dell'istituto ha l'obbligo di comunicare il fatto entro cinque giorni per gli opportuni e tempestivi interventi alla Asl locale di appartenenza dell'alunno;

l'articolo 47 in oggetto prevede, peraltro, contrariamente alla precedente for-

mulazione, che la mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami;

è documentalmente provato che in Italia hanno fatto la ricomparsa ceppi di malattie infettive conseguenza anche del crescente numero di cittadini extracomunitari provenienti da Paesi dove endemica è la presenza di numerose patologie infettive e, quindi, facilmente trasmissibili —:

quali direttive il Ministro interpellato abbia impartito alle strutture del Servizio sanitario nazionale al fine di garantire l'obbligatorietà delle vaccinazioni e rivaccinazioni;

quanti siano ad oggi gli alunni che frequentano regolarmente gli istituti pubblici e privati pur in carenza della presentazione della certificazione di avvenute vaccinazioni e rivaccinazioni;

quali e quante siano le forme infettive accertate negli istituti scolastici pubblici e privati;

le cause della ricomparsa e progressiva diffusione di malattie infettive recentemente ricomparse in Italia;

quali accertamenti risultino effettuati dalle competenti aziende sanitarie a fronte di segnalazioni relative a mancate vaccinazioni inoltrate dai direttori delle scuole e capi di istituti;

quale sia il numero di queste ultime;

a quale ministero e/o ente pubblico faccia carico la responsabilità civile con-

seguinte ad eventuali patologie trasmesse da alunni non vaccinati o rivaccinati.

(2-02696) « Landi di Chiavenna, Contento ».

(6 novembre 2000).

(Sezione 2 – Risarcimenti a favore di aziende avicole del Veneto e della Lombardia)

B) Interrogazione:

FERRARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

gli allevamenti avicoli della Lombardia e del Veneto sono ancora alle prese con le conseguenze della precedente epidemia di influenza aviaria, come danni diretti non ancora totalmente risarciti e nessun risarcimento dei danni indiretti per il fermo di produzione;

nonostante tutte le misure precauzionali di biosicurezza adottate, nello scorso mese di agosto si sono riscontrati nuovi casi di influenza aviaria in provincia di Verona;

la temuta nuova ondata epidemica metterebbe definitivamente in ginocchio l'avicoltura delle regioni interessate, con le immaginabili ripercussioni di carattere socio-economico non solo per le imprese interessate —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il ministero della sanità per contrastare il diffondersi della malattia e, conseguentemente, limitare il numero delle aziende avicole colpite;

quali iniziative intenda assumere il ministero della sanità per garantire adeguati e tempestivi risarcimenti agli allevatori interessati, nel caso essi si rendessero comunque necessari;

quali studi abbia assunto ed intenderà assumere il ministero della sanità per valutare concretamente, compatibilmente alle disposizioni nazionali e comunitarie, la

possibilità di poter utilizzare una forma di vaccinazione, anche limitatamente alle aziende comprese in aree delimitate.

(3-06221)

(19 settembre 2000).

(Sezione 3 – Sostegno all'attività di ricerca sul cancro posta in essere da un privato)

C) Interrogazione:

LO PRESTI e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Puccio, in seguito alla morte della madre per un tumore, ha cominciato uno studio in materia sul quale lavora oramai da più di otto anni nel tentativo di scoprire la causa originale delle patologie tumorali avvalendosi dell'aiuto della documentazione esistente e dei consigli di illustri professori, arrivando a scoprire che l'innesto della malattia dipenderebbe da una degenerazione cellulare determinata da uno squilibrio elettrochimico all'interno dell'organismo indotto da un batterio, non ritenuto patologico, scoperto nel 1844 dentro lo stomaco di un paziente affetto da una malattia gastrica;

dopo essersi rivolto, nel 1993, all'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Mario Colombo che lo indirizzò all'Istituto di chimica biologica di Palermo, struttura che gli fornì supporto fin dove fu competente ma si rivelò carente di apparecchiature e personale per continuare la ricerca, il signor Puccio portò avanti i suoi esperimenti con l'aiuto di società private quali la « Dionex » e la « Superchrom » fino ad arrivare al punto che gli mancavano due soli esperimenti per dimostrare la validità della sua teoria;

data la necessità di svolgere questi ultimi due esperimenti con l'ausilio delle strutture pubbliche idonee e con l'avallo

delle istituzioni sanitarie competenti, il signor Puccio si rivolse sia all'Istituto superiore della sanità che al ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza ricevere però mai alcun tipo di riscontro;

nell'aprile del 1998, in seguito ad un appello lanciato dalle colonne del *Giornale di Sicilia*, il signor Puccio è stato contattato dal professor Castagnetta del centro oncologico Maurizio Ascoli di Palermo che gli comunicò di ritenere interessanti i suoi studi e conseguentemente la sua richiesta meritevole di essere seguita, affermazioni che si dimostravano purtroppo solo vuote parole;

nei primi mesi del 1999 il signor Puccio ha lanciato un appello via *internet* — allegando la documentazione da lui prodotta — al quale ha risposto un ricercatore che opera in un istituto all'estero prospettandogli la possibilità di utilizzare le strutture presso le quali egli lavora per eseguire i due esperimenti finali;

questo stesso professore è, fra l'altro, autore di uno studio che avalla in parte i risultati ottenuti dal signor Puccio già nel 1994;

il 6 maggio 1999 il signor Puccio ha ripresentato la propria documentazione e la sua richiesta di poter eseguire i due ultimi esperimenti presso una struttura pubblica, al professor Palazzo Adriano dell'Istituto di farmacologia di Palermo, al professor Bono dell'Istituto di chimica biologica di Palermo, al professor Palazzotto del centro oncologico Maurizio Ascoli di Palermo ed al professor Criscuoli del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica —:

quali opportune misure il Governo ed i Ministri interrogati intendano assumere al fine di far sì che la richiesta del signor Puccio sia quanto meno esaminata nella sede competente al fine di sottoporre ad un attento vaglio la validità dei suoi esperimenti e la possibilità che gli sia messa a disposizione una struttura per svolgere gli esperimenti mancanti per suffragare la sua teoria;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno disporre delle strutture atte a recepire ed a seguire con la dovuta attenzione tutti gli studi — e non solo quelli sostenuti dalle case farmaceutiche — volti a scoprire l'origine delle patologie tumorali e delle possibili cure innovative nell'interesse della salute pubblica e per assicurare il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle migliaia di ammalati.

(3-03912)

(15 giugno 1999).

(Sezione 4 — Applicazione della normativa comunitaria in materia di utilizzo del latte)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le normative della Comunità europea fissano precisi requisiti igienico-sanitari minimi per le stalle, il latte, i prodotti al latte crudo e gli stabilimenti di trasformazione;

le regole generali prevedono che quando il latte ed i suoi derivati non rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione comunitaria debbono essere destinati ad uso zootecnico;

è peraltro concessa deroga a tali rigorose prescrizioni per la produzione di formaggi a lunga stagionatura;

la legislazione comunitaria, peraltro, prescrive la destinazione ad uso zootecnico delle panne del siero e della ricotta ricavati dalla produzione di formaggi a lunga maturazione prodotti con deroga ai requisiti igienici del latte e/o degli impianti;

il nostro Paese, in palese e nettissimo contrasto con la direttiva europea n. 92/46, ha concesso, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997

n. 54 la possibilità di utilizzare queste panne per la produzione di burro attraverso la disposizione di cui all'articolo 9, comma secondo;

fra l'altro, incredibilmente, il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 in premessa porta la dizione « Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 », con un esplicito richiamo alla direttiva che, nel corpo del decreto, viene disattesa palesemente;

appare evidente che tale deroga, in forza dei principi generali, deve trovare disapplicazione in quanto del tutto contraria al dettato della legge comunitaria;

al contrario, invece, un quantitativo sempre maggiore di panne da affioramento viene riutilizzato in modo più remunerativo, ancorché in violazione della stessa normativa italiana, certamente più permissiva di quella comunitaria;

a ciò si perviene attraverso l'ausilio di sistemi fraudolenti consistenti nell'aggiungere le panne di affioramento direttamente al latte destinato alla produzione di tome, robiolè ed altri formaggi molli e nello scremare le panne per ottenere latte da destinare alla produzione di formaggi molli e panna concentrata da vendere in confezioni o da utilizzare per produrre, a sua volta, mascarpone;

il ministero della sanità, all'esito dei controlli effettuati recentemente nel nostro Paese da ispettori sanitari Cee, ha affermato che la quasi totalità del latte italiano non conforme viene trasformato in grana padano Dop e in parmigiano reggiano Dop;

i formaggi Dop, in forza della legge vigente, sono sottoposti a controllo di un ente certificatore la cui caratteristica dovrebbe essere l'imparzialità ed il cui compito istituzionale è quello di accertare, tramite controlli, che il produttore rispetti il disciplinare e le disposizioni sanitarie vigenti anche in materia di stalle e di latte;

l'ente certificatore, nominato dal consorzio del grana padano, impone l'utilizzo di macchinari in rame, non conformi alle

disposizioni vigenti, perché cedono al formaggio ed al siero sali velenosi di rame;

la conseguenza di tale incredibile *modus operandi* è che la maggior parte del grana oggi in commercio è contaminato da metalli pesanti (rame);

alcune regioni, come il Piemonte, hanno privilegiato, per il pagamento del latte, la qualità ed il rispetto dei parametri igienico-sanitari, sostenendo anzi i caseifici che hanno volontariamente deciso di utilizzare esclusivamente latte di ottima qualità, adottando una deliberazione della giunta che stabilisce che il grana padano così come viene prodotto da oltre 25 anni dai caseifici dislocati nelle zone di Torino e di Cuneo è un prodotto Dop tradizionale;

va ricordato che questi caseifici producono in stabilimenti le cui attrezzature garantiscono un prodotto esente da contaminazioni;

il consumatore che acquista formaggi Dop ha il diritto di sapere con quale latte è fabbricato il prodotto che si accinge ad acquistare;

è assolutamente certo che il disciplinare di produzione del formaggio grana padano non risulta conforme alle normative igienico-sanitarie né rispettoso delle più sicure tecnologie;

appare incredibile, e per molti versi sospetto, che l'ente certificatore ed il ministero della sanità continuino pervicacemente ad offrire una interpretazione del disciplinare sicuramente discutibile dal punto di vista della sua compatibilità con le normative igienico-sanitarie previste dall'Unione europea;

non pare serio ed anzi è stravolgente rispetto ai criteri della libera (ma seria) concorrenza che vi siano imprese che rischiano di essere poco competitive perché ad altre è consentito, con incomprensibile tolleranza, di violare normative nazionali e comunitarie —:

se non ritengano, nella più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, di definire criteri che penalizzino i produttori

che violano la normativa (anche nazionale) in materia di utilizzo del latte in deroga e che promuovano l'introduzione di tecnologie avanzate che, nel rispetto del carattere tradizionale del prodotto, assicurino la piena ed assoluta rispondenza alle normative igienico-sanitarie vigenti. (3-06377)

(6 ottobre 2000).

(Sezione 5 – Aumento dei casi di meningite da streptococco)

E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del convegno tenutosi a Milano organizzato dalla società italiana di infettivologia pediatrica, è partito un grido di allarme per le autorità sanitarie e scolastiche italiane in relazione al fatto che le meningiti da streptococco *pneumoniae* sono purtroppo in aumento nel nostro Paese;

i pediatri sono stati sollecitati ad aumentare il tasso di attenzione, considerando che lo pneumococco è, appunto, causa di una forma di meningite letale nel 20 per cento dei casi —:

a quali cause si possa ascrivere l'aumento dei casi di meningite da pneumococco *pneumoniae* e quali precauzioni e prevenzioni si intendano assumere per invertire tale preoccupante tendenza all'aumento. (3-06594)

(17 novembre 2000).

(Sezione 6 – Valutazioni del Governo sull'episodio di Novi Ligure – Alessandria)

F) Interrogazioni:

TASSONE, TERESIO DELFINO, VOLONTÈ, GRILLO e CUTRUFO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

le sue valutazioni sul gravissimo episodio di sangue, che ha visto l'uccisione di una donna e di un bambino nella loro casa di Novi Ligure (Alessandria);

di fronte ad un massacro compiuto con una ferocia senza limiti quali misure concrete abbia adottato e intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini — ormai senza difesa — quotidianamente violata perfino nelle loro abitazioni, e per restituire fiducia nelle istituzioni;

le sue valutazioni su un fatto così drammatico che tocca fortemente la sensibilità della opinione pubblica perché offre tragiche indicazioni sui risultati nella lotta ai diversi livelli della criminalità.

(3-06939)

(22 febbraio 2001).

MASSA, DAMERI, GUERRA e CHERCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Novi Ligure nei giorni scorsi si è verificato un gravissimo fatto di sangue che ha visto l'uccisione di una madre e del suo bambino;

questo episodio ha innestato una virulenta campagna politica e di stampa contro gli immigrati, con preannuncio di manifestazioni di piazza e fiaccolate contro la presenza di bande armate di slavi « geneticamente » predisposti al crimine e contro il Governo e le forze dell'ordine che non saprebbero fronteggiare la criminalità, neanche quando colpisce i cittadini nelle loro abitazioni;

questa campagna politica e di stampa si sviluppava mentre le indagini erano state appena avviate e magistrati e forze di polizia erano impegnati nell'accertamento dei fatti e nella ricerca della verità;

la professionalità e l'abnegazione dei magistrati e delle forze di polizia sembra abbiano consentito di giungere a conclu-

sioni totalmente diverse da quelle poste a base di questa campagna —:

quali siano le sue valutazioni sull'episodio di Novi Ligure;

quale ricostruzione dei fatti sia in grado di fornire, nel rispetto delle esigenze istruttorie e delle prerogative di magistrati e investigatori. (3-06943)

(26 febbraio 2001).

(Sezione 7 — Applicazione della normativa dei disabili per il diritto al lavoro dei disoccupati)

G) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

ad oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'applicazione concreta dei benefici di legge « rimane... al palo »;

i beneficiari (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; portatori di *handicap* con riduzione di capacità lavorativa non superiore al 45 per cento, eccetera, ivi inclusi i familiari delle vittime del terrorismo ed i profughi italiani rimpatriati) continuano ad essere gli indesiderabili ad opera dei datori di lavoro pubblici o privati, stante il palleggio di responsabilità tra amministrazioni e/o imprese da una parte e direzioni provinciali del lavoro dall'altra (i datori di lavoro si nascondono dietro il pretesto di non avere ricevuto alcuna comunicazione);

persino i datori di lavoro pubblici ritengono di avere assolto ogni loro obbligo con l'invio dei prospetti avvenuto entro il 31 marzo 2000, come da obbligo di legge ed

in conformità al decreto ministeriale 22 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

a complicare tutto c'è sicuramente la prassi delle direzioni provinciali del lavoro di invio dei prospetti con la determinazione delle scoperture operata con il servizio postale, ma senza la modalità della raccomandata;

a riprova di ciò ed a titolo esemplificativo cito il caso della lettera spedita dalla direzione provinciale del lavoro di Catania in data 9 agosto 2000 protocollo 645/0 all'azienda ospedaliera « Gravina » di Caltagirone, che — per voce dei responsabili di quest'ultima azienda — non sarebbe mai pervenuta e che comunicava la scoperta di ben 40 posti da coprire con l'assunzione di disabili;

la comunicazione in tal caso andata smarrita è sintomatica perché non è pensabile che l'invio dei prospetti dalle direzioni provinciali del lavoro a datori di lavoro pubblici e privati abbia luogo per posta ordinaria;

ciò ha suscitato la denuncia del sindacato Cisl diretta all'ispettorato provinciale del lavoro di Catania, che ha al riguardo assicurato che provvederà a verificare l'applicazione della normativa di cui trattasi, con particolare riguardo alle aziende operanti a Caltagirone e nei comuni del relativo *hinterland*, come da nota ispettoriale n. 11495 dell'11 ottobre 2000 —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interpellato;

se intenda impartire alle direzioni provinciali del lavoro direttive volte a far reiterare l'invio delle comunicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

(2-02687)

« Garra ».

(31 ottobre 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4339-B — DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO
DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE
MODIFICATO DAL SENATO) (7115-B)**

(A.C. 7115-B — Sezione 1)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica).

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta ».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la

medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica e sulla realizzazione di opere di distribuzione del gas metano).

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: ai commi 3 e 4.

10. 1. (ex 10. 1) Rebecchi.

(A.C. 7115-B — Sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7115-B,

premesso che:

il settore dell'energia elettrica è interessato da un processo di liberalizzazione volto a superare il precedente assetto monopolistico; a tal fine il decreto legislativo n. 79 del 1999 ha avviato la riforma del settore prevedendo la separazione delle diverse attività e disciplinando il ruolo degli operatori nel nuovo assetto di mercato;

il processo di liberalizzazione è tuttora in una fase transitoria, non risultando ancora pienamente soddisfacente il livello di concorrenza del mercato e mancando conseguentemente adeguati incentivi allo sviluppo complessivo del comparto;

appare essenziale un'accelerazione di tale processo, anche nella prospettiva di un suo ulteriore sviluppo sulla spinta delle scelte politiche e normative sulle quali è attualmente in corso una riflessione a livello comunitario, come è emerso anche in occasione del recente incontro degli Uffici di Presidenza della X Commissione della Camera e della X Commissione del Senato con il vicepresidente della Commissione europea Loyola de Palacio;

in questo quadro, vi è una forte esigenza di razionalizzare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e di ampliare il relativo mercato, favorendo il pluralismo nell'offerta di servizi e il rafforzamento di soggetti imprenditoriali, ed al conseguimento di tali finalità rispondono le disposizioni recate dall'articolo 10, comma 3;

impegna il Governo:

a promuovere in tempi rapidi e certi l'avvio dei tavoli negoziali fra l'ENEL e le società di distribuzione partecipate dagli enti locali al fine di pervenire, in una prospettiva di allargamento del mercato della distribuzione dell'energia elettrica e di progressivo sviluppo del processo di liberalizzazione del settore, ad accordi che consentano — in tutte le realtà in cui ciò sia possibile e funzionale — l'aggregazione delle concessioni di distribuzione e l'estensione del bacino di attività delle società in questione.

9/7115-B/1. « Migliavacca, Chiappori, Gastaldi, Ortolano, Ruggeri, Servodio, Saraca ».

**PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: NORME
RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AI CORSI UNIVERSITARI (APPRO-
VATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (7011-B)**

(A.C. 7011-B — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università possono comunque avvalersi, a tutti gli effetti, per l'anno accademico 1999/2000, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264.

1. 2. Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Per l'anno accademico 1999-2000, si

autorizza l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta nessuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito.

- 1. 11.** Palumbo, Aprea, Sestini, Michelini, Rossetto, Melograni, Bonaiuti, Napoli.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

- 1. 4** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Maura Cossutta, Fioroni, Piccolo, Russo Jervolino.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.

- 1. 7.** Manzione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

- 1. 8** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Cascio, Matranga.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.

- 1. 10.** Volonté, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

- 1. 12** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Petrella, Vignali.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 31 marzo 2001.

- ** 1. 5.** Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le Università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 31 marzo 2001.

- ** 1. 6.** Manzione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al

comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

1. 3 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro il 15 agosto 2000.

1. 9. Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro il 28 febbraio 2001.

1. 1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Napoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:

a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;

b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;

d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 03. Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:

a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;

b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;

d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle

preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

* **1. 01.** Volonté, Grillo, Cutrufo, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:

a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;

b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;

d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

* **1. 02.** Manzione.

(A.C. 7011-B – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.